

AZIENDA OSPEDALIERA SAN SEBASTIANO CASERTA

Codice Fiscale 02201130610

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 07 APRILE 2017

**OGGETTO : ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5940/2015 T.A.R. CAMPANIA - SEZIONE IV
REG. PROV. COLL. SUL RICORSO N. 1502/2011 REG. RIC. - PER L'OTTEMPERANZA DEL
DECRETO INGIUNTIVO N. 130/2010 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE – SEZIONE DISTACCATA DI CASERTA
IL COMMISSARIO AD ACTA**

Premesso che

- il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Caserta con decreto ingiuntivo n. 130/2010 ha condannato l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare, entro il termine di giorni quaranta dalla notifica del decreto, alla ricorrente Hosal S.p.A. (ora Baxter S.p.A.) la somma di euro 75.076,04 oltre interessi come richiesti (interessi moratori ex D. Lgs. 231/02), nonché le spese di procedura liquidate in euro 258,00 per esborsi, euro 393,00 per diritti ed euro 710,00 per onorario, oltre rimborso forfettario 12,50% ed I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario Avv. Claudio Di Tonno;
- che il decreto ingiuntivo n. 130/2010 è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione;
- per ottenere l'adempimento parte ricorrente ha notificato atto di precetto ed è elasso il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- che l'Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto;
- perdurando l'inottemperanza dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, l'Avv. Claudio Di Tonno ha provveduto ad instaurare il giudizio di ottemperanza R.G. n. 1502/2011 innanzi al T.A.R. Campania Sezione IV Napoli per l'esecuzione immediata del richiamato decreto;
- in accoglimento del suddetto ricorso, il T.A.R. Campania Sezione IV Napoli - con sentenza n. 5940/2015 depositata in Segreteria il 23/12/2015 - ha dichiarato l'obbligo dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di dare esatta ed integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, provvedendo al pagamento, in favore della ricorrente, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione – o notificazione se anteriore – della sentenza del medesimo TAR, delle somme indicate nel decreto ingiuntivo stesso ed ha altresì nominato, in caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Dirigente della Corte dei conti preposto al Servizio Amministrativo Unico Regionale per la Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio e determinato in euro 500,00 il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l'espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutiva; inoltre, ha condannato la suddetta Azienda Ospedaliera al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nella richiamata sentenza, il TAR Campania ha, infine, specificato che per quanto riguarda le spese successive al decreto ingiuntivo, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ma non di quelle relative ad atti



ulteriori quali atti di precetto. Infatti, nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la definitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

- la sentenza n. 5940/2015 del T.A.R. Campania Sezione IV Napoli è stata notificata all'Ente debitore in data 19 gennaio 2016, come dichiarato dall'Avv. Di Tonno;

Preso atto che

- come da mail dello Studio Legale di Tonno – che forma parte integrante della presente deliberazione - trasmessa in data 28 marzo 2017 al sottoscritto Commissario ad acta, l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano ha provveduto, negli anni 2011- 2014, al pagamento delle fatture relative alla sorta capitale di cui al richiamato decreto ingiuntivo pari ad euro 75.076,04 e che a tutt'oggi, non vi è stato alcun pagamento in ordine sia agli interessi moratori riconosciuti nel medesimo decreto pari ad euro 23.083,84 che delle spese legali dei suddetti provvedimenti da parte dell'Azienda Ospedaliera;

Ritenuto che

- occorre procedere con somma urgenza alla ottemperanza di quanto statuito dalla richiamata sentenza n. 5940/2015 del T.A.R. Campania,

DELIBERA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre la liquidazione e il pagamento a favore della **BAXTER S.p.A. (già Hospal S.p.A.)** della somma di **euro 23.083,84** (ventitremilaottantatre/84), come da notula pro-forma del 7 ottobre 2016 - che si allega alla presente deliberazione di cui forma anch'essa parte integrante - rilasciata dall'Avv. Claudio Di Tonno, con accredito bancario come da separata indicazione, previa emissione di corrispondente fattura elettronica da parte della società beneficiaria;
- 3) di disporre la liquidazione e il pagamento a favore dell'**Avv. Claudio DI TONNO** della somma di **euro 4.568,91** (quattromilacinquecentosessantotto/91) al lordo della ritenuta d'acconto del 20% per **euro 598,69** (cinquecentonovantotto/69), come dalla richiamata notula pro-forma del 7 ottobre 2016 - che si allega alla presente deliberazione di cui forma parte integrante - rilasciata dall'Avv. Claudio Di Tonno, con accredito bancario come da separata indicazione, previa emissione di corrispondente fattura elettronica da parte del beneficiario;
- 4) di liquidare e pagare la somma di **euro 500,00** (cinquecento/00) al lordo della ritenuta d'acconto del 20% a favore del Commissario ad acta **Dott. Carmine DE MICHELE** con accredito bancario come da separata indicazione;
- 5) di incaricare il Direttore del G.E.F. di curare l'esecuzione della presente deliberazione, in particolare per l'emissione dei relativi mandati, con il compimento di tutti gli atti propedeutici necessari ai pagamenti medesimi comunicando tempestivamente gli avvenuti pagamenti agli aventi diritto e trasmettendone copia quietanzata all'intestato Commissario ad acta;
- 6) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la somma urgenza di ottemperare alla richiamata sentenza del TAR Campania;
- 7) di incaricare il Direttore degli AA.GG. e Legali di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito on line dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;
- 8) di riservarsi ogni ulteriore attività sostitutiva, in caso di mancata o inesatta esecuzione del presente provvedimento.

Il Commissario ad acta
Dott. Carmine DE MICHELE

